Articolo 3 della Legge n. 580/1993 riformata dal D.Lqs. n. 23/2010

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 43, comma 1 – quinquies della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – in vigore dal 13 agosto 2012.

Art. 3 - Potestà statutaria e regolamentare (1)

- 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
 - a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
 - d) le forme di partecipazione.
- 2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonchè degli enti e aziende da esse dipendenti.
- 3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 4 - Vigilanza (1)

- 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:
 - a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
 - b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
- La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 4-bis - Vigilanza amministrativo-contabile (1)

- 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.
- 2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010) In vigore dal 12 marzo 2010.

Art. 5 - Scioglimento dei consigli (1)